

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA

**PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE
DEI SERVIZI DI
BIGLIETTERIA/ACCOGLIENZA,
PORTINERIA/INFORMAZIONI E PULIZIA NEI
TEATRI DI BOLOGNA E MODENA IN CONCESSIONE
ALLA EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE –
TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE**

PREMESSA

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale (d'ora innanzi, anche semplicemente "ERT" o "Fondazione") con Determina del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2019 ha indetto una gara comunitaria, nella forma della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016, per selezionare il fornitore cui affidare i servizi di biglietteria/accoglienza, portineria/informazioni e pulizia nei Teatri di Bologna (lotto 1) e nei Teatri di Modena (lotto 2) in concessione a ERT.

Il Bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale, "Contratti Pubblici".

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet della Fondazione ERT – Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti - <http://emiliaromagnateatro.com/bandi-di-gara-e-contratti-procedure-in-corso/>

Il Bando è altresì pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture, quindi inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché pubblicato su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, secondo le prescrizioni introdotte dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Secondo quanto specificamente indicato di seguito, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto dettagliato successivamente.

La gara sarà strutturata in due Lotti distinti:

Lotto 1 Teatri in Bologna (Teatri Arena del Sole, Moline e Villa Pini):

Lotto 2 Teatri in Modena (Teatri Storchi e Delle Passioni).

All'esito della procedura di gara, sarà stipulato un contratto di appalto di durata triennale.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del Codice, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

A seguito della valutazione da parte della Fondazione delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati potranno presentare un'offerta.



Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

1. INTRODUZIONE

Ente Appaltante

Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale – Sede legale: Largo Garibaldi 15, 41124, Modena; Sede operativa: Viale Carlo Sigonio 50/4, 41124, Modena;

Centralino: Tel +39 059 2136011 | Fax +39 059 2138252
CF e P.IVA 01989060361; pec: gare@pec.emiliaromagnateatro.com; sito internet: <http://emiliaromagnateatro.com/>

Legislazione applicabile

La Gara è svolta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è soggetta ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare applicabile.

Informazioni e chiarimenti

Conformemente all'art. 74, comma 4, del D.lgs. 50/2016, eventuali informazioni e chiarimenti circa l'oggetto della gara e le modalità di partecipazione alla procedura ed alla documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto dagli operatori economici invitati entro e non oltre il 4 settembre 2019 a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gare@pec.emiliaromagnateatro.com.

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l'indirizzo e-mail, nonché il nominativo della persona della Società alla quale l'Amministrazione invierà la risposta.

Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati esclusivamente sul sito della Fondazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La Fondazione si riserva la facoltà di fornire chiarimenti sulla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sul sito internet: <http://emiliaromagnateatro.com/bandi-di-gara-e-contratti-procedure-in-corso/>.

Pertanto, sarà cura delle società partecipanti consultare periodicamente il predetto sito.

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

E' designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.



50/2016, il Prof. Claudio Longhi – Direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale.

Oggetto della gara

L'appalto ha per oggetto i multi - servizi di biglietteria/accoglienza, portineria/informazioni e pulizia nell'ambito delle attività artistiche e di altri eventi programmati nei Teatri Arena del Sole, Moline, Villa Pini (situati in Bologna), Storchi e Delle Passioni (situati in Modena), per il periodo di 3 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di affidamento, come meglio specificato nel Capitolato.

La gara viene suddivisa in 2 lotti:

Lotto 1 (teatri in BOLOGNA): Servizi di biglietteria presso teatro Arena del Sole e teatro delle Moline, servizio di portineria e informazioni presso teatro Arena del Sole e teatro delle Moline, servizio di pulizia presso i teatri Arena del Sole, Moline e Villa Pini;

Lotto 2 (teatri in MODENA): Servizi di biglietteria, accoglienza al pubblico, portineria e informazioni teatro Storchi e teatro delle Passioni.

E' riconosciuta la possibilità a ciascun concorrente di partecipare ad entrambi i Lotti di gara, ma non di aggiudicarsi entrambi; ragion per cui l'eventuale aggiudicatario di entrambi i lotti dovrà indicare a quale lotto rinuncia.

L'appalto è finanziato con fondi propri previsti in bilancio.

Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è di tre anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio in parola per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In caso di revoca della concessione comunale dei Teatri, la Fondazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto.

Costi di pubblicazione - spese contrattuali e oneri fiscali

Le spese di pubblicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno



essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Importo dell'appalto

Il valore stimato, suddiviso in lotti e per ogni anno di affidamento è il seguente:

Lotto 1 (teatri in Bologna) l'importo complessivo stimato per ogni anno di affidamento è pari ad € 232.750,00 (Duecentotrentaduemilasettecentocinquanta/00) esclusi IVA e oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.321,87 (Duemilatrecentoventuno/87);

Lotto 2 (teatri in Modena) l'importo complessivo stimato per ogni anno di affidamento è pari ad € 173.250,00 (Centosettantatremiladuecentocinquanta/00) esclusi IVA e oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.430,17 (Duemilaquattrocentotrenta/17).

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la



medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. *rete - soggetto*), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. *rete-contratto*), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma



comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub - associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L.n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

4. REQUISITI SPECIALI, AVCPASS E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del



Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

A. Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Fatturato specifico medio nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 400.000,00 (Quattrocentomila/00) IVA esclusa.

Il settore di attività è quello dei servizi del pubblico spettacolo.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici con pregressa e consolidata esperienza nel settore.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

2. Possesso, all'atto della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett.



c) del Codice, della seguente copertura assicurativa RCT e prestatori di lavoro che includa la copertura da rischio locativo a tutela del proprietario per danni causati dall'appaltatore in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto. La polizza dovrà garantire la copertura per tutta la durata dell'appalto con almeno i seguenti massimali: € 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) per sinistro di cui € 2.000.000,00 (Duemilioni/00) per persona/terzo/prestatore d'opera e € 2.000.000 (Duemilioni/00) per danni a cosa.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver eseguito almeno 3 contratti nell'ultimo triennio aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle richieste dalla Fondazione sulla base di contratti stipulati con enti pubblici o privati.

Le ditte che risponderanno al presente avviso dovranno inoltre presentare **un'attestazione curriculare (C.V. aziendale) di esperienze maturate nel settore di pertinenza nel triennio antecedente la presente procedura.**

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o



GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per quanto concerne i requisiti di idoneità tecnica e professionale:

- i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
- Il requisito, consistente nell'aver eseguito almeno 3 contratti nell'ultimo triennio aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle richieste dalla Fondazione sulla base di contratti stipulati con enti pubblici o privati deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.



5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara si dovesse rendere necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunicherà l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. SUBAPPALTO

A norma dell'art. 105 del Codice, all'atto dell'offerta il concorrente indicherà le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto attualmente previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto sarà vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara, al momento della presentazione della domanda di partecipazione del concorrente, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 Dicembre 2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il CIG della presente procedura è per:

Lotto 1 – 79866800D6

Lotto 2 – 79867044A3

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Presentazione delle domande di partecipazione e termine per la loro ricezione.

La domanda, redatta in lingua italiana, contenuta in un plico sigillato con ceralacca o equivalente, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 settembre 2019** al seguente indirizzo:

**Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale
Viale Carlo Sigonio 50/4, 41124 Modena.**

Sul plico, oltre all'indicazione del mittente con relativo numero di telefono, fax ed e-mail, anche del destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: "**Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento triennale dei servizi di biglietteria/accoglienza, portineria/informazioni e pulizia nei teatri di Bologna e Modena in concessione a Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile Pubblico Regionale - Non aprire la busta**".

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.

Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo, presso la Sede Operativa della Fondazione Viale Carlo Sigonio 50/4, 41124, Modena **ad esclusione del periodo dal 5 al 23 agosto 2019**. In questo ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Le domande di partecipazione contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato non verranno prese in considerazione.

L'invio e l'integrità del plico sono a totale rischio e spesa dell'impresa partecipante, restando esclusa ogni responsabilità della Fondazione ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine o pervenga parzialmente aperto.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Si premette che:

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le



dichiarazioni sostitutive richieste si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le successive offerte tecnica ed economica, qualora i concorrenti siano invitati al prosieguo della gara, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel plico, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

IL PLICO DOVRÀ CONTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENcata:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si



intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche



- in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti);
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, in conformità all'Allegato 2, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la



specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica (alcuni di essi dovranno essere dichiarati, ad integrazione del DGUE, nell'All. 3);

Parte V Riduzione del numero dei candidati – art. 91 del Codice.

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo.

Parte VI – Dichiarazioni finali



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto citate dall'art. articolo 80, comma 2, come previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, non devono sussistere a carico di nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, ivi compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara (qualora sussistenti, dovranno essere indicate i le cause ostative ed i soggetti che vi sono incorsi);
- in particolare, qualora nelle cause di cui sopra (art. 80, comma 2) siano incorsi i soggetti cessati, le misure adottate dall'impresa al fine di dimostrare la completa



- ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list* ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3 oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
 - che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
 - l'ufficio competente in materia di verifica del rispetto della normativa di cui alla legge n. 68/99;
 - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
 - di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della successiva eventuale offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - il possesso dei requisiti economico-finanziari prescritti;
 - il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale prescritti;
 - (eventuale) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese



aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

D. GARANZIA PROVVISORIA

La domanda di partecipazione deve essere corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato per i tre anni di affidamento del servizio e precisamente di importo pari ad € 13.965,00 (tredicimilanovecentosessantacinque/00) per il Lotto 1 ed € 10.395,00 (diecimilatrecentonovantacinque/00) per il Lotto 2, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 co. 6 la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente nelle modalità di seguito indicate:



- a) **mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari** iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Dlgs. 385/93, come previsto dall'art. 93 comma 3 del Dlgs. 50/2016;
- b) **mediante versamento in contanti** da prestare nei modi seguenti, nei limiti di cui all'art. 93 comma 2 del Dlgs. 50/2016:
- ***versamento a mezzo bonifico bancario*** intestato a: **Emilia Romagna Teatro Fondazione; sul conto corrente bancario n. 3188598 (IBAN n. IT41I0200812930000003188598) presso UNICREDIT SPA - Sede di Modena, Piazza Grande 40 - Modena, indicando la causale: "Cauzione per la procedura ristretta CIG n.";**
 - ***mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato*** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore di ERT Fondazione.

N.B: in caso di presentazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovranno essere utilizzati lo schema di cui alla scheda tecnica 1.1 "Garanzia fidejussoria provvisoria" e Schema Tipo 1.1 predisposti dal DM 31 del 19.01.2018.

Qualora la garanzia venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria di cui al pto. a) dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del Dlgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, come previsto dall'art. 93, comma 3, del Dlgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

La garanzia deve avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, secondo quanto stabilito dall'art. 93, comma 5 del Dlgs. 50/2016.

Per le Imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai



sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia è ridotto del 50%, come stabilito dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Si precisa che la mancata costituzione della garanzia provvisoria costituirà causa di esclusione.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della cauzione provvisoria solo a condizione che sia stata costituita prima della presentazione della domanda di partecipazione.

E' altresì sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di uno o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria di cui al pto. a), questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e



previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia



fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si richiede inoltre ai partecipanti, nell'eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui al punto b), di specificare con nota sottoscritta da soggetto legalmente abilitato a rappresentare la ditta, di quale modalità di seguito indicate intendono avvalersi per il rimborso:

- a) a mezzo accredito su c/c postale fornendo il codice IBAN
- b) a mezzo accredito su c/c bancario fornendo il codice IBAN

E. IL PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e in caso di dichiarazione di subappalto anche dei subappaltatori.

F. RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA "TASSA SULLE GARE", secondo le modalità e gli importi di cui al precedente paragrafo del presente disciplinare;

G. IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, documentazione pertinente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

H. PATTO DI INTEGRITÀ, e relativo modello allegato sul conflitto di interessi potenziale (All. 4 e 4A), debitamente compilati e sottoscritti con le medesime modalità



di sottoscrizione della domanda di partecipazione;

Inoltre:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione (nella domanda di partecipazione) in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione (nella domanda di partecipazione) in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione (nella domanda di partecipazione) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione nella domanda di partecipazione attestante: l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della

- fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la Fondazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni dal termine per l'invio della domanda di partecipazione - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, valutabile in relazione ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA: 80

OFFERTA ECONOMICA: 20

Le modalità di valutazione delle offerte tecniche, i relativi criteri e sub-criteri nonché le formule che verranno applicate per determinare i punteggi dei singoli operatori economici verranno dettagliatamente illustrati nella Lettera di Invito che sarà trasmessa ai concorrenti che avranno superato la fase della prequalifica e che saranno pertanto stati ammessi a partecipare alla gara.

11. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLE

DOMANDE DI AMMISSIONE

In seduta pubblica si procederà, previa verifica della loro integrità, all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto e all'accertamento della presenza e della regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta.

A seguito della valutazione della documentazione fornita, soltanto gli operatori economici che saranno risultati in possesso dei requisiti di partecipazione verranno invitati a presentare offerta mediante trasmissione di apposita Lettera di invito, nella quale saranno illustrate tutte le modalità di espletamento della gara e i relativi criteri di aggiudicazione.

Nello specifico il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di prequalifica;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) invitare gli operatori economici che saranno risultati in possesso dei requisiti di partecipazione a presentare offerta mediante trasmissione di apposita Lettera di invito, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

12. ULTERIORI INDICAZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- di invitare a presentare offerta anche una sola Società che sia in possesso dei requisiti richiesti;
- sospendere, reindire, revocare, o non aggiudicare la gara motivatamente;

13. LETTERA DI INVITO

Nella Lettera di Invito, inoltrata esclusivamente agli operatori prequalificati, verranno indicati:

- **modalità, termini e forme per la presentazione delle offerte;**
- **quanto necessario ed utile ai fini della predisposizione delle offerte;**
- **criteri di aggiudicazione dell'appalto.**

La Lettera di Invito, congiuntamente al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; sarà inoltrata a mezzo pec agli indirizzi indicati dagli operatori economici nella domanda di partecipazione.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con la presente si informano i concorrenti alla procedura di gara che, **EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – Teatro Stabile Pubblico Regionale**, con Sede Legale in Modena, Largo Garibaldi 15, 41124, C.F. e Partita IVA 01989060361, in qualità di Titolare sottoporrà a trattamento i dati personali comunicati/conferiti nel corso del rapporto.

In particolare:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento relativi alle finalità sopra espresse al punto 1;
5. i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

Ad ogni buon conto, il trattamento dei dati, conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto delle norme privacy in vigore; improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell'osservanza dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.

I dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità di cui al punto 1) e saranno conservati per tali scopi per un periodo non superiore alle finalità per le quali sono trattati.

Il RUP
Prof. Claudio Longhi

